SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero della salute

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2007.

08A05272

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2008, n. **127**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 95

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — 1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».

Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1212):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO), il 30 maggio 2008.

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 30 maggio 2008 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 10, 11, 17 e 19 giugno 2008.

Esaminato in aula il 24 e 26 giugno 2008 ed approvato il 1º luglio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 867):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 2008 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 luglio 2008.

Esaminato dalla 2ª commissione l'8 luglio 2008.

Esaminato in aula l'8 luglio 2008 e approvato il 17 luglio 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 30 maggio 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

08G0151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2008.

Assegnazione fondi per l'attuazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, compresi nel programma operativo di cui alle ordinanze n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 e n. 1859/FPC del 30 dicembre 1989 - comuni di Aulla, Fivizzano e Pontremoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto od in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visti gli articoli 3, comma 20 e 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Viste le ordinanze n. 1062 del 16 luglio 1987 e n. 1859 del 30 dicembre 1989, concernenti misure per l'attivazione degli interventi diretti all'adeguamento sismico degli edifici pubblici nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nella regione Toscana, e nei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia nella regione Emilia-Romagna;

Considerato che l'importo totale destinato alla regione Toscana per l'adeguamento sismico degli edifici pubblici assomma ad € 20.658.275,96, in base all'art. 2 dell'ordinanza n. 1062 del 16 luglio 1987;

Considerato che il comune di Aulla (Massa Carrara) con nota del 4 maggio 2007 ha richiesto di poter procedere all'intervento di adeguamento sismico della scuola elementare della frazione «Ragnaia», i cui alunni sono provvisoriamente allocati in alcuni locali in affitto della Parrocchia, a causa dell'inagibilità della scuola stessa;

Considerato altresì che il comune di Fivizzano (Massa Carrara), con nota del 13 dicembre 2006 trasmessa alla regione Toscana, da questa condivisa con nota n. 0347599/1242002-011 del 20 dicembre 2006 e trasmessa al Dipartimento con nota n. A00.GRT/0302562 del 20 novembre 2007 ha chiesto anch'esso di poter procedere all'adeguamento sismico della scuola elementare e materna in località Ceserano;

Considerato inoltre che il comune di Pontremoli, con nota del 14 febbraio 2007 ha richiesto la ulteriore somma di € 150.000,00 per completare l'intervento di adeguamento sismico degli edifici componenti il complesso dell'istituto IPSIA, finanziato con il decreto 5 gennio 1998, n. 4375 per l'importo complessivo di € 1.106.219,49, oltre a richiedere l'uso del ribasso d'asta per un importo di € 33.074,00, nonché lo spostamento delle risorse dall'edificio n. 4 (non più utilizzato come sede dell'IPSIA) agli altri edifici, al fine di poter realizzare l'adeguamento sismico sugli edifici 1, 2, 3 e 5, che resteranno sede della scuola;

Considerato che, per quanto descritto nelle note dell'USL di Massa e Carrara n. 8028 del 18 giugno 2003 e n. 15319 del 16 novembre 2006 e nella nota della regione Toscana n. 0347599/1242002-011 del 20 dicembre 2006, l'intervento di adeguamento sismico sull'edificio n. 9 dell'ospedale di Fivizzano, finanziato con il decreto 30 settembre 1996, n. 2456 per l'impotto di € 928.982,01 non può più essere realizzato nell'ambito delle finalità della legge n. 730/1986, rendendo disponibile tale somma per altri interventi;

Considerato altresì che con decreto n. 2224 del 31 luglio 1998 sono stati erogati all'USL di Massa e Carrara, tra l'altro, € 557.389,21 per l'adeguamento sismico dell'edificio sopra indicato, a valere sulla disponibilità di € 928.982,01 di cui al decreto 30 settembre 1996, n. 2456;

Considerato che la rimanente somma di € 371.592,80 (€ 928.982,01 - € 557.389,21) è stata impegnata con decreto del 17 settembre 1998, n. 2680 di rep., registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 507829, a valere sull'unità previsionale di base 12.2.3.10 (cap. 7929, già 7591) del centro di responsabilità n. 12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che la regione Toscana con nota n. 0241223/124 - 002.011 del 18 settembre 2007, nel ribadire la soppressione dell'intervento sull'edificio n. 9 dell'ospedale di Fivizzano, ha suddiviso l'importo di € 928.982,01 tra il comune di Aulla (€ 510.000,00), il comune di Fivizzano (€ 290.000,00) ed il comune di Pontremoli (€ 128.982,01), per le finalità indicate ai precedenti commi;

Ritenuto di poter condividere le proposte della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è revocato l'intervento di adeguamento sismico dell'edificio n. 9 dell'ospedale di Fivizzano, assentito con decreto 30 settembre 1996, n. 2456, per l'importo complessivo di € 928.982,01, di cui restano disponibili € 371.592.80, come definito al successivo comma 2.

2. La somma erogata all'ASL di Massa e Carrara pari ad € 557.389,21 con decreto 31 luglio 1998, n. 2224, a valere sull'importo di cui al precedente comma 1, è versata dall'ASL indicata sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione all'unità previsionale di base 13.2.3.2 (capitolo 980) del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è revocato l'importo di € 33.074,00 quale ribasso d'asta proveniente dall'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto IPSIA, finanziato con decreto 5 gennaio 1998, n. 4375, per il complessivo importo di € 1.106.219,49.

4. La somma di € 33.074,00, di cui al comma 2, è versata sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione all'unità previsionale di base 13.2.3.2 (capitolo 980) del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Per il completamento dell'intervento di adeguamento sismico dell'istituto IPSIA del comune di Pontremoli, viene stabilito quanto segue:

1*a)* l'intervento di adeguamento sismico sull'edificio n. 4, assentito con decreto 5 gennaio 1998, n. 4375, è soppresso ed il relativo finanziamento di € 201.422,32 assegnato all'esecuzione degli altri edifici 1, 2, 3 e 5 componenti il complesso scolastico;

1*b)* viene assegnato al Comune l'importo complessivo di € 162.056,01, sempre al fine di completare l'intervento di adeguamento sismico dell'Istituto IPSIA.

2. Per l'esecuzione dell'intervento di adeguamento sismico sulla scuola elementare e materna sita nel comune di Aulla (Massa Carrara) in località Ragnaia, è assegnato al comune l'importo di € 510.000,00.

3. Per l'esecuzione dell'intervento di adeguamento sismico sulla scuola elementare sita nel comune di Fivizzano (Massa Carrara) in località Ceserano, è assegnato al comune l'importo di € 290.000,00.

Art. 3.

1. L'erogazione al comune di Pontremoli di cui al comma 1, lettera «*b*» dell'art. 2 avverrà in unica soluzione su apposita richiesta del comune, dopo l'approvazione da parte della regione Toscana della perizia di variante.

2. Le erogazioni ai comuni di Aulla e Fivizzano verranno effettuate dal Dipartimento della protezione civile secondo la seguente modulazione:

60% alla avvenuta consegna dei lavori, su apposita richiesta da parte dell'Ente attuatore corredata del relativo verbale di consegna;

30% sulla base di apposita richiesta corredata da relazione sullo stato dei lavori e dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, dalla quale risulti che è stato speso l'80% della prima anticipazione;

il residuo restante, nel limite massimo del 10%, ad avvenuta approvazione del collaudo finale dei lavori, mediante richiesta corredata del relativo certificato approvato dall'Ente attuatore.

Art. 4.

1. La regione Toscana provvede alla nomina dei collaudatori in corso d'opera. Al relativo pagamento provvedono i comuni di Aulla e Fivizzano a valere sulle somme assegnate di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

1. Agli oneri di cui all'art. 2 si provvede:

quanto ad € 371.592,80, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 1, con imputazione all'unità previsionale di base 12.2.3.10 (cap. 7929) del centro di responsabilità n. 12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'impegno assunto con il citato decreto n. 2680 del 1998, meglio descritto nelle premesse;

quanto ad € 557.389,21, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 2, con imputazione all'unità previsionale di base 13.2.3.2 (capitolo 980) del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

quanto ad € 33.074,00, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 4, con imputazione all'unità previsionale di base 13.2.3.2 (capitolo 980) del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A05361

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2008.

Dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che si è determinata una grave situazione emergenziale a causa della congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti che interessa l'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

Considerato che l'eccessivo volume di traffico, in costante aumento, sulla predetta tratta autostradale comporta pesanti conseguenze per lo sviluppo dell'economia locale, nonché rappresenta una condizione di estrema pericolosità in relazione all'elevato livello di incidentalità riscontrato;

Considerato che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati in via ordinaria non hanno consentito il superamento delle problematiche attinenti alla gravissima congestione che interessa l'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, per le quali risulta necessario ed urgente predisporre ed attuare un programma di interventi di emergenza, che consentano un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favoriscano il ripristino delle normali condizioni di vita;

Vista la nota congiunta dei Presidenti della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto in data 16 giugno 2008, con la quale si rappresenta l'esigenza di dichiarare lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, per consentire il superamento delle significative criticità legate alla viabilità dell'intero nord-est del Paese;

Ritenuto pertanto necessario disporre di misure straordinarie ed urgenti al fine di velocizzare le procedure per la costruzione della terza corsia dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia e della tratta ferroviaria ad alta velocità ed alta capacità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che nella fattispecie ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, anche tenuto conto di quanto statuito in merito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, decisione n. 2361/2000);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2008

Il Presidente BERLUSCONI

08A05360

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2008.

Ulteriore delega di funzioni relative ai Servizi di informazione per la sicurezza al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008, con il quale il dott. Gianni Letta è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che dispone l'ultrattività delle norme della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in relazione alle attività e funzioni di SISMI, SISDE e CESIS fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 4, 6, 7, 21 e 29;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto in particolare l'art. 1, comma 21, del predetto decreto-legge, che ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 124 del 2007;

Ritenuto opportuno integrare la delega conferita al Sottosegretario Letta con le funzioni in materia di Servizi di sicurezza;

Decreta:

1. Con il presente decreto è istituita l'Autorità delegata di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella persona del Sottosegretario di Stato delegato dott. Gianni Letta.

2. Al Sottosegretario di Stato, oltre quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, sono delegate:

a) tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri non in via esclusiva dalla legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) fino alla compiuta attuazione della riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica:

1) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);

2) la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti agli organi parlamentari di controllo;

3) le attività di coordinamento indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

4) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinano lo stato giuridico e l'ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º febbraio 1985 in ordine all'emanazione, da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE, dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.

3. Al Sottosegretario di Stato è delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma o di esecuzione della riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tale fine costituite.

4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione specifica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli, nel rispetto della legge. Restano, comunque, riservate al Presidente del Consiglio dei Ministri tutte le competenze a lui attribuite in via esclusiva dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

5. Il presente decreto sostituisce l'analogo provvedimento in data 22 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 16 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2008
Ministeri istituzionali-Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 341

08A05394

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Sospensione del sig. Ottaviano Del Turco dalla carica di consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di l'Aquila del 14 luglio 2008, prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, restrittivi della libertà personale nei confronti — fra gli altri — del consigliere regionale e presidente della Giunta regionale della regione Abruzzo, sig. Ottaviano Del Turco e la nota del 15 luglio 2008, prot. 16673, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Ottaviano Del Turco ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 3 c.p.; 110 e 479 c.p.; 476 c.p.; 110 e 319 c.p.; 110, 81 cpv., 317, 56-317 e 61 n. 7 c.p., emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la procura di Pescara nei confronti del sig. Ottaviano Del Turco, consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone che la sospensione di diritto, dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del sig. Ottaviano Del Turco, dalla carica di consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;

Previa informativa al Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 luglio 2008;

Decreta:

A decorrere dal 12 luglio 2008 è accertata la sospensione del sig. Ottaviano Del Turco dalla carica di consigliere regionale e di presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ex art. 285 c.p.p., emessa dal GIP della procura di Pescara.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario su citato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.

Roma, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05409

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Sospensione del sig. Bernardo Mazzocca dalla carica di assessore regionale, con delega alla sanità, della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di L'Aquila del 14 luglio 2008 prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, restrittivi della libertà personale nei confronti — fra gli altri — dell'Assessore regionale, con delega alla sanità, della regione Abruzzo, sig. Bernardo Mazzocca e la nota del 15 luglio 2008 prot. n. 16673/2008, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Bernardo Mazzocca ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 416, co. I e III c.p.; 110, 479 in relazione all'art. 476 c.p.; 110, 490 in relazione all'art. 476, co. 1, c.p.; 110, 81 cpv. e 317 c.p., emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la Procura di Pescara nei confronti del sig. Bernardo Mazzocca, assessore regionale, con delega alla sanità, della regione Abruzzo;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 c.p.p.

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresì di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione di quanto previsto dalla lettera *rr*) del comma 1 del predetto art. 274;

Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter* della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del sig. Bernardo Mazzocca dalla carica di assessore regionale della regione Abruzzo;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dalla data del 12 luglio 2008 è accertata la sospensione del sig. Bernardo Mazzocca dalla carica di assessore regionale, con delega alla sanità, della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal GIP della procura di Pescara.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.

Roma, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05408

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Sospensione del sig. Antonio Boschetti dalla carica di consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di L'Aquila del 14 luglio 2008 prot. n. 16563/2008, con la quale viene data comunicazione di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, restrittivi della libertà personale nei confronti — fra gli altri — del consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo, con deleghe alle attività produttive, politiche integrate per il sostegno delle p.m.i., coordinamento delle agenzie ed enti regionali per l'innovazione e la competitività, sistema informativo regionale, innovazione e tecnologie informatiche e telematiche e-government regionale, sig. Antonio Boschetti e la nota del 15 luglio 2008 prot. n. 16673/2008, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP della procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, relativi ai procedimenti n. 3052/06 RGNR e n. 3472/07 RGGIP, a carico di Antonio Boschetti ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 416, co. I e III c.p.; 81 cpv., 110, 640 cpv., 61 n. 7 e 9, 112, co. I n. 1) c.p.; 110, 81 cpv, 317, 61 n. 7 c.p., emessa in data 12 luglio 2008, dal G.I.P. presso la procura di Pescara nei confronti del sig. Antonio Boschetti, consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» consegue, altresì, quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 c.p.p.

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'or-

dinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresì di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione di quanto previsto dalla lettera *rr*) del comma 1 del predetto art. 274;

Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter* della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del sig. Antonio Boschetti dalla carica di consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 12 luglio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dalla data del 12 luglio 2008 è accertata la sospensione del sig. Antonio Boschetti dalla carica di consigliere regionale e assessore regionale, con deleghe alle attività produttive, politiche integrate per il sostegno delle p.m.i., coordinamento delle agenzie ed enti regionali per l'innovazione e la competitività, sistema informativo regionale, innovazione e tecnologie informatiche e telematiche, e-government regionale, della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ex art. 285 c.p.p., emessa dal GIP della procura di Pescara.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.

Roma, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05407

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari nel territorio italiano;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004, 28 ottobre 2005 e 16 marzo 2007, con i quali sono state disposte le proroghe dello stato di emergenza, da ultimo fino al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, con il quale, in relazione alla situazione di particolare criticità conseguente all'eccezionale afflusso di extracomunitari nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, è stato prorogato, limitatamente ai territori di quelle regioni, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che il persistente afflusso di stranieri extracomunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, assumendo su tutto il territorio nazionale dimensioni sempre più preoccupanti;

Ravvisata la necessità di potenziare le attività di contrasto e di gestione del fenomeno e di fronteggiare tale situazione di emergenza con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto che sussistono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza in tutto il territorio nazionale;

Vista la nota del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2008, con la quale è stata rappresentata e motivata la necessità di estendere lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, la proroga dello stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale e persistente afflusso di extracomunitari che giungono in Italia, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2008, è estesa a tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05393

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2008.

Delega di competenze, in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 387;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha attuato le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE riguardanti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 2003, n. 209) che ha modificato la struttura organizzativa del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2008, supplemento ordinario n. 62/L) sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del capo della Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del 21 aprile 2006, n. 43726 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2006, n. 122) che ha delegato alcune delle attribuzioni in materia di antiriciclaggio alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (già direzioni provinciali dei servizi vari);

Ravvisata l'esigenza di modificare tale delega, a seguito della nuova normativa in materia di antiriciclaggio, e di estendere, dal 1° settembre 2008, la delega alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Bolzano;

Decreta:

1. L'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché dell'art. 49, commi 1, 5, 6, 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cui importo non sia superiore a € 250.000 è delegato alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nella persona del direttore pro-tempore, in base alle tabelle allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e che ne individuano l'ambito di competenza territoriale.

2. L'esercizio delle funzioni è attribuito sulla base del luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato.

3. I soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni di cui al comma 1 trasmettono rispettivamente le segnalazioni e le contestazioni alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze competente per territorio secondo i criteri di cui al comma 2.

4. Le controversie sulla competenza territoriale che possano sorgere fra le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono risolte dal dirigente generale della Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dipartimento del tesoro, Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del 21 aprile 2006, n. 43726, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 28 luglio 2008.

Roma, 22 luglio 2008

Il dirigente generale: MARESCA

Tabella A (in vigore fino al 31 agosto 2008)

Direzioni provinciali dei servizi vari	Regioni di competenza
Genova	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Milano	Lombardia
Verona	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Bologna	Emilia Romagna, Toscana, Marche
Roma	Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna
Napoli	Campania, Basilicata
Bari	Puglia, Molise
Catanzaro	Calabria
Palermo	Sicilia

Tabella B (in vigore dal 1 settembre 2008)

Direzioni provinciali dei servizi vari	Regioni di competenza
Genova	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Milano	Lombardia
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Veneto, Friuli Venezia Giulia
Bologna	Emilia Romagna, Toscana, Marche
Roma	Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna
Napoli	Campania, Basilicata
Bari	Puglia, Molise
Catanzaro	Calabria
Palermo	Sicilia

08A05395

DECRETO 23 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centoventi giorni - Seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 6 giugno 2008, n. 63159, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 16 giugno 2008 e scadenza 28 novembre 2008;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.371 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2008 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centoventi giorni, con godimento 16 giugno 2008 e scadenza 28 novembre 2008, di cui al proprio decreto del 6 giugno 2008 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire

dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 luglio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05396

DECRETO 23 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.371 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 183 giorni con scadenza 30 gennaio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli art. 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 luglio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

p. *il direttore generale:* CANNATA

08A05397

DECRETO 23 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano

disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 54.371 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 aprile, 22 maggio e 20 giugno 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 aprile 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 aprile 2008, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 aprile 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 aprile 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del pre-

sente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2008.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 aprile 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05410

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione alla Società consorzio PRO.ECO., in Milano, all'effettuazione delle verifiche dei serbatoi GPL con il metodo delle emissioni acustiche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004, recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m3 secondo la norma UNI EN 12818;

Vista la domanda presentata dal Consorzio PRO.ECO., con sede in Milano, via Inama 21;

Considerata la rispondenza dell'organizzazione del Consorzio PRO.ECO. ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato che dalla documentazione presentata ai sensi dell'Allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;

Ritenuto pertanto che il Consorzio PRO.ECO. ha dichiarato che la struttura operativa ed il personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Decretano:

Art. 1.

1. L'abilitazione già concessa alla Società consorzio PRO.ECO., con sede in Milano, via Inama, 21, con decreto interministeriale dell'8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2006,

è rinnovata per ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2008

Il direttore generale
per la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
MANCURTI

Il direttore generale reggente della prevenzione
GRECO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
MENZIANI

08A05277

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2008.

Programma-obiettivo per la promozione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente «Codice pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto 23 maggio 2008, concernente «Delega di attribuzione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato Sen. Pasquale Viespoli»;

Visto in particolare l'art. 10, lettera *c)* del predetto decreto ove si stabilisce che il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8, primo comma del medesimo decreto, formuli, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125», successivamente modificato dal decreto interministeriale 22 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005;

Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;

azioni di sistema che tengano conto delle indicazioni della strategia di Lisbona.

Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro

formula

per l'anno 2008 il programma-obiettivo «Per la promozione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1. Promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze di vertice e/o di responsabilità e l'attuazione di buone e nuove prassi per un piano di concreto inserimento nelle strutture esecutive. Il piano va validato da lettera di impegno del legale rappresentante. Per gli organismi di carattere elettivo non è vincolante la stesura del piano di inserimento bensì viene richiesta l'individuazione di azioni positive per aumentare la rappresentanza di genere.

Destinatarie/i delle azioni sono: occupate/i, iscritteli, associate/i.

2. Modificare l'organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema premiante aziendale sperimentando e attuando azioni integrate che producano effetti concreti misurabili e documentabili in termini di:

superamento della discriminazione di genere; riduzione del differenziale retributivo tra donne e uomini;

progressione delle carriere femminili anche per un'equa distribuzione degli incarichi;

adozione della strategia comunitaria in materia di occupabilità femminile con i criteri di flessicurezza.

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate. Destinatarie/i delle azioni sono: occupate/i.

3. Sostenere iniziative per:

a) lavoratrici con contratti non stabili in particolare giovani neolaureate e neodiplomate. Le azioni proposte dovranno mirare a stabilizzare la situazione occupazionale, in una percentuale non inferiore al 50%, delle destinatarie dell'azione, favorendo anche la crescita professionale e implementando percorsi formativi qualificanti, che ne migliorino le competenze e l'occupabilità. La stabilizzazione va effettuata entro i termini di chiusura del progetto;

b) le disoccupate e le donne di età maggiore di 45 anni. Il progetto può essere proposto da aziende, o per conto di aziende, o da quanti intendano effettivamente attuare iniziative mirate all'inserimento e/o reinserimento lavorativo di almeno il 50% delle destinatarie di questo specifico target attraverso azioni di formazione, orientamento e accompagnamento. L'assunzione va effettuata entro i termini di chiusura del progetto.

c) agevolare l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo di donne di età maggiore di 45 anni attraverso azioni di formazione, riqualificazione, orientamento e accompagnamento finalizzate all'acquisizione di competenze per la creazione di imprese da costituirsi entro i termini di chiusura del progetto.

Destinatarie/i delle azioni sono: lavoratrici in situazione di precarietà, disoccupate madri, donne di età maggiore di 45 anni e giovani neolaureate e neodiplomate.

4. Consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;

azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;

counselling alla gestione di impresa;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione dei propri prodotti/servizi anche attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto; la creazione e la promozione di marchi; la creazione di sistemi consorziati di distribuzione e promozione nel mercato.

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate.

Destinatarie/i delle azioni sono: imprese femminili attive da almeno due anni (con documentazione camerale che lo allesti), preventivamente identificate e indicate nel progetto. È necessaria lettera di adesione al progetto in originale di ogni singola impresa partecipante.

5. Promuovere la qualità della vita personale e professionale anche attraverso la rimozione degli stereotipi, in un'ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che tengano conto delle indicazioni delle strategie di Lisbona e che producano effetti concreti sul territorio, concordate e attuate da almeno tre tra i seguenti differenti soggetti, (rete formalizzata da un protocollo di intesa sottoscritto dalle parti): associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti pubblici, ordini professionali. L'associazione femminile e l'ente pubblico dovranno essere obbligatoriamente tra i soggetti proponenti.

Destinatarie/i delle azioni sono: persone che risiedono nell'ambito del territorio/i di riferimento dell'ente pubblico.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Il punto del programma obiettivo prescelto deve essere espressamente indicato dopo il titolo del progetto.

Non possono essere presentati progetti da parte di enti pubblici sia come soggetto proponente che come soggetto partner di una rete (di cui al punto 5) qualora essi non abbiano approvato il piano triennale di azioni positive: tale piano deve essere allegato alla domanda presentata.

Nel progetto devono essere documentate le competenze specifiche del personale impegnato (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai *curricula* allegati e firmati in originale.

Nei processi formativi vanno definite le competenze in entrata e in uscita.

Nell'esame dei progetti si terrà conto della seguente griglia di valutazione:

È esplicitamente indicato il punto del programma obiettivo a cui si riferisce il progetto:

0 1

Il progetto risulta adeguato rispetto al punto obiettivo indicato:

0 1 2 3 4

I problemi che si intendono risolvere sono correttamente evidenziati:

0 1 2 3 4

Sono specificati gli obiettivi concreti che si intendono raggiungere e le attività/strumenti che consentiranno il raggiungimento degli stessi, in tempi definiti:

0 1 2 3 4

Raggiunti gli obiettivi indicati è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza:

0 1 2 3 4

La modificazione attesa/intervenuta è concretamente e quantitativamente misurabile:

0 1 2 3 4

Sono espressi gli indicatori di verifica e valutazione:

0 1 2 3 4

Sono identificati possibili effetti moltiplicatori delle azioni realizzate:

0 1 2 3 4

I costi fanno riferimento ai massimali adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle circolari relative alle azioni cofinanziate dal FSE:

0 1 2 3 4

Congruità costi benefici:

0 1 2 3 4

Capacità di produrre effetti di sistema:

0 1 2 3 4

Per essere ammessi in graduatoria i progetti dovranno ottenere un minimo di 21 punti.

Roma, 15 luglio 2008

p. *Il presidente del comitato*
il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

08A05307

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da HIV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V°, parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto legislativo n. 196/2003 — testo unico recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, la parte II, titolo V° sul «Trattamento dei dati personali in ambito sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1986, n. 288, concernente l'inserimento nell'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria dell'AIDS;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il sistema informativo delle malattie infettive e diffusive e, in particolare, le peculiari modalità di notifica delle malattie infettive comprese nella classe III;

Vista la circolare del Ministero della sanità del 13 febbraio 1988, n. 14, concernente le «Infezioni da HIV e sindromi ad essa correlate. Misure di sorveglianza e controllo»;

Vista la circolare del Ministero della sanità del 29 aprile 1994, n. 9, concernente la «Revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica» e successive modifiche ed integrazioni;

Riconosciuta la necessità di integrare l'elenco, contenuto nel menzionato decreto ministeriale 15 dicembre 1990, mediante l'inserimento dell'infezione da virus HIV;

Visto il parere tecnico del gruppo sanità pubblica del coordinamento interregionale della prevenzione del 12 settembre 2007;

Sentito il consiglio superiore di sanità;

Sentita la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

Sentita la consulta delle associazioni per la lotta contro l'AIDS;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco delle malattie di cui alla classe III del decreto ministeriale 15 dicembre 1990, citato nelle premesse, è aggiunta l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).

2. La relativa notifica andrà eseguita secondo le modalità specifiche descritte nell'allegato 1, utilizzando la scheda epidemiologica di cui all'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti in una base di dati dell'Istituto superiore di sanità. La gestione della base di dati e la classificazione dei casi sono affidate all'Istituto superiore di sanità.

3. L'Istituto superiore di sanità assicura il pronto ritorno di informazione sull'andamento delle segnalazioni delle nuove diagnosi di infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e con relazione annuale al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Il presente decreto, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore dalla data della pubblicazione.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 156

ALLEGATO 1

SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLE NUOVE DIAGNOSI DI INFEZIONE DA HIV (SORVHIV)

INTRODUZIONE E PREMESSE

Dalla prima metà del 1980 la sorveglianza dell'AIDS ha rappresentato la pietra miliare per guidare gli sforzi nazionali nel controllo dell'epidemia di AIDS/HIV e per attivare programmi di prevenzione e corretta gestione dei servizi socio-sanitari. Le esigenze di conoscenza epidemiologica erano soddisfatte da tale sorveglianza, in quanto la diagnosi della malattia era ritenuta un *end-point* utile per lo studio della diffusione dell'infezione.
Negli ultimi anni la situazione è radicalmente cambiata: l'evidente impatto della trasmissione per via sessuale sottolinea l'urgenza di conoscere le situazioni in cui giocano un ruolo fondamentale fattori individuali, strutturali e sociali che determinano la vulnerabilità delle persone al rischio di acquisire l'infezione. Inoltre, i recenti successi dei trattamenti farmacologici dell'infezione da HIV hanno contribuito non poco a determinare la riduzione dell'incidenza di AIDS, minando la capacità della sorveglianza basata su tale end-point di rappresentare accuratamente l'andamento dell'infezione da HIV. Infine, la possibilità di offrire agli individui infetti, ma ancora asintomatici, delle terapie efficaci nel ritardare l'evoluzione in AIDS e nel migliorare la qualità della vita, impone una maggiore attenzione sulle fasi iniziali dell'infezione piuttosto che soltanto sulla fase terminale della malattia. La maggiore sopravvivenza delle persone HIV positive, inoltre, si traduce in un numero sempre più elevato di persone infette viventi, che prolungando il periodo di trasmissione, potrebbe preludere ad una riemergenza dell'epidemia.

Dobbiamo inoltre tener conto che l'attuale sistema di sorveglianza AIDS risente di gravi debolezze: 1) l'intervallo di tempo che intercorre tra l'infezione e l'evento definente l'AIDS è troppo lungo per poter essere utilizzato ai fini dell'organizzazione di programmi nazionali e locali di prevenzione; 2) l'informazione sulle modalità di esposizione a HIV si basa su un ricordo storico e non fornisce dati accurati sulle modalità di trasmissione prevalenti.
La sorveglianza dell'infezione da HIV costituisce oggi uno strumento fondamentale per il monitoraggio dell'epidemia da HIV in Europa, avendo progressivamente sostituito la sorveglianza dell'AIDS che, con l'introduzione nel 1996 delle terapie antiretrovirali altamente attive (HAART), non è più in grado di riflettere l'andamento reale dell'infezione.
Negli ultimi anni molte nazioni europee hanno attivato dei sistemi di sorveglianza dell'HIV ed attualmente tutti i paesi dell'Europa dell'est possiedono un sistema nazionale di sorveglianza delle infezioni da HIV, mentre in Europa occidentale la copertura rimane incompleta a causa dell'Italia e della Spagna che non hanno ancora implementato un tale sistema, nonostante rappresentino due dei paesi maggiormente colpiti dall'epidemia.

SITUAZIONE INTERNAZIONALE

A livello mondiale secondo i dati del 2007, pubblicati dall'UNAIDS, l'HIV ha finora infettato almeno 33 milioni di persone e ne ha uccise più di 2 milioni, devastando interi settori della società. Le caratteristiche di trasmissibilità del virus e la facilità degli spostamenti ha consentito negli anni '80 una rapida espansione dell'infezione, in particolare nel nord America, in Europa ed in Africa. Tuttavia, in alcune aree geografiche, come l'Europa dell'Est, l'epidemia si è diffusa più tardivamente ed è letteralmente esplosa nell'ultimo decennio. Questi fattori implicano importanti ricadute epidemiologiche sulla diffusione dell'infezione anche nel nostro Paese che risente della grande mobilità di persone provenienti da continenti con aree ad alta endemia, che dell'afflusso di immigrati provenienti dall'est europeo, che della maggiore apertura delle frontiere derivante dall'annessione di nuove nazioni nell'Unione Europea (UE).
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'UNAIDS (*Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*) e la Commissione Europea hanno fortemente raccomandato l'implementazione di sistemi di sorveglianza nazionali per le infezioni da HIV in Europa allo scopo di fornire informazioni aggiornate

sulla diffusione dell'infezione nella regione europea. Questa raccomandazione è divenuta un obiettivo primario dal 2004, anno di costituzione dell'*European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC), che ha come missione il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Europa. Informazioni più approfondite sono reperibili presso gli indirizzi internet in appendice 2.
I sistemi di sorveglianza dell'infezione da HIV consentono di superare le difficoltà interpretative sugli andamenti dell'AIDS derivanti da diverse definizioni di caso di AIDS presenti in varie aree geografiche, alcune basate unicamente su criteri clinici minimi, altre su criteri clinici dettagliati, altre ancora su criteri clinici ed immunologici.
Recentemente l'OMS ha sottolineato come, con l'introduzione delle terapie antiretrovirali, l'infezione da HIV sia divenuta a tutti gli effetti una malattia cronica, che necessita di sistemi di sorveglianza adeguati a monitorare sia la fase iniziale asintomatica che gli stadi successivi di malattia.

SITUAZIONE NAZIONALE

Cambiamenti costituzionali e normativi (ruolo delle regioni), altre leggi dopo il 1998
Il panorama istituzionale italiano mostra profonde differenze rispetto al passato in quanto la modifica del titolo 5° della Costituzione introdotta con legge costituzionale 18/10/2001 n° 3, estende, nel settore della tutela della salute, la competenza normativa regionale riconosciuta nei precedenti 30 anni. Il novellato art. 117,della legge costituzionale 18/10/2001 n° 3, modifica radicalmente il precedente sistema e riconosce che la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni con una ripartizione di competenze.
Nelle materie di legislazione concorrente allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali.
Ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ricade nella potestà legislativa delle Regioni.
E' pertanto fondamentale il coinvolgimento delle Regioni per la definizione di un sistema di sorveglianza nazionale sull'infezione da HIV.
Alcune regioni hanno già indipendentemente attivato un sistema di sorveglianza che sarebbe opportuno estendere a tutte le regioni su parametri condivisi ma uniformi e che adottino un sistema di criptazione validato per l'efficienza e per il mantenimento della riservatezza delle persone coinvolte.

Cambiamenti epidemiologici e stato della sorveglianza nelle regioni
La sorveglianza dei casi di AIDS ha fornito fino ad oggi informazioni estremamente utili sull'epidemia dell'infezione da HIV in Italia consentendo di conoscere l'andamento temporale e le caratteristiche dei pazienti con AIDS, nonché di stimare le infezioni da HIV avvenute negli anni passati attraverso modelli matematici.
Durante il 1996 è stata osservata in Italia una diminuzione dei nuovi casi di AIDS (-12%) e dei decessi correlati all'AIDS (-10%) rispetto al 1995. Da allora si è osservato un continuo decremento delle diagnosi e dei decessi, principalmente attribuibile all'aumento del tempo di incubazione piuttosto che ad una diminuzione delle infezioni. I cambiamenti di questi parametri rendono sempre più difficile la stima delle infezioni da HIV e dimostrano come non sia assolutamente più possibile identificare le modifiche recenti nella diffusione del virus sulla base delle segnalazioni dei casi di AIDS.
Premesso, quindi, che la sorveglianza dei casi di AIDS rimane comunque una preziosa fonte di dati, appare evidente che il monitoraggio delle nuove diagnosi di infezioni da HIV rappresenta il metodo migliore per descrivere le modificazioni in atto nell'epidemia, nonché per fornire gli strumenti necessari a pianificare interventi di prevenzione primaria e secondaria.
In alcune regioni e provincie italiane (Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Bolzano, Veneto, Modena, Trento, Piemonte) questa esigenza era già sentita negli anni passati, portando all'attivazione di sistemi di sorveglianza delle infezioni da HIV che hanno fornito, a livello locale, risultati di grande interesse nel monitoraggio dell'epidemia. I dati riportati da queste regioni e provincie sottolineano i cambiamenti che

ha subìto l'epidemia negli ultimi decenni, mostrando un aumento dell'età mediana al momento della diagnosi di infezione da HIV (aumentata da 25,7 anni nel 1985 a 36,4 anni nel 2005), nonché un cambiamento delle categorie di trasmissione: la quota di tossicodipendenti è diminuita dal 74,5% nel 1985 al 9,5% nel 2005, mentre la trasmissione sessuale (eterosessuale e omosessuale) nello stesso periodo è aumentata dal 7,9% al 69,0%. Ulteriori approfondimenti sono consultabili negli indirizzi internet alla fine di questo documento.

PRINCIPI CHE SOTTENDONO LE SCELTE

La necessità di implementare oggi un sistema di sorveglianza delle infezioni da HIV è pertanto un'esigenza che scaturisce da tutti i fattori finora menzionati, in particolare:

1. l'insufficienza delle informazioni fornite dalla sorveglianza dei casi di AIDS nel descrivere l'epidemia da HIV;
2. la possibilità di nuove terapie che consentono di allungare la sopravvivenza dei soggetti HIV positivi, migliorando altresì la loro qualità di vita;
3. un numero progressivamente crescente di persone HIV positive viventi che potrebbe preludere ad un incremento di nuove infezioni;
4. la maggiore mobilità di persone provenienti da aree ad alta endemia di HIV;
5. la maggiore apertura delle frontiere dei paesi europei;
6. la forte raccomandazione di organizzazioni internazionali (OMS, UNAIDS, UE, ECDC) ad istituire sistemi di sorveglianza per l'infezione da HIV a copertura nazionale.
7. l'esigenza di riorganizzare e razionalizzare l'offerta del test HIV sul territorio

OBIETTIVI

Obiettivo generale

Descrivere l'andamento, le dimensioni e le caratteristiche dell'epidemia da HIV in Italia al fine di fornire elementi per la programmazione degli interventi di sanità pubblica e per la prevenzione.

Obiettivi specifici

- valutare l'incidenza, l'andamento temporale e geografico delle nuove diagnosi di HIV-positività;
- stimare la prevalenza dell'infezione da HIV (ovverosia il numero delle persone vive infette) e monitorarne l'andamento nel tempo;
- studiare le caratteristiche socio-demografiche, epidemiologiche e cliniche dei soggetti infettati di recente;
- studiare la diffusione dell'infezione in popolazioni differenti e in gruppi di popolazioni specifici (apparentemente anche 'non a rischio' al momento attuale)
- utilizzare i dati dei sistemi di sorveglianza come indicatori indiretti dell'impatto di interventi preventivi sia a livello nazionale che locale.

DEFINIZIONE DI CASO

Vengono segnalati i casi che corrispondono alla definizione di caso di AIDS (secondo la Circolare n. 9 del 29/4/94, Revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica) e i soggetti diagnosticati per la prima volta come HIV positivi (secondo i criteri riportati sulla Circolare n. 14 del 13/2/88).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

All'interno di elaborate strategie di controllo della pandemia da HIV/AIDS, appare chiaro che la sorveglianza dei casi di AIDS viene superata dalla sorveglianza dell'infezione da HIV che acquista un valore estremamente importante per descrivere i fattori di rischio e la vulnerabilità di chi contrae questa patologia. Raccogliere e analizzare i dati relativi all'incidenza, prevalenza, impatto stratificato per sesso e età, definire i fattori sociali, culturali ed economici significa verificare ed aumentare la possibilità che politiche di controllo appropriate cambino veramente il grado di rischio di tutta la popolazione.
Appare quindi estremamente importante affiancare al monitoraggio dei casi di AIDS, la sorveglianza dell'infezione da HIV, introducendo la notifica di queste infezioni all'interno della Classe III delle malattie infettive notificabili.
In attesa di una tale inclusione dell'infezione da HIV nell'ambito delle malattie obbligatoriamente notificabili, viene raccomandata l'attivazione della sorveglianza HIV in tutte le Regioni ove tale sistema non sia già esistente e proposto un coordinamento dei vari sistemi regionali o provinciali di sorveglianza dell'infezione da HIV presso il Centro Operativo AIDS (COA) del Reparto Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità
Sarebbe auspicabile, inoltre, per le regioni che non hanno ancora un sistema di sorveglianza attivo, la raccolta retrospettiva delle nuove diagnosi basandosi sulle cartelle cliniche dei reparti di Malattie Infettive, almeno per i due o tre anni che precedono l'inizio del sistema di sorveglianza.

Organizzazione della rete di sorveglianza
Nel pianificare un sistema di sorveglianza per le infezioni da HIV sarà necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:

La fonte dei dati: la segnalazione dei casi deve basarsi sui centri clinici che offrono diagnosi e cura per HIV (Unità operative di Malattie Infettive) e/o altri centri identificati dalle regioni. Le regioni dovranno comunque fornire l'elenco dei centri abilitati.

L'unità territoriale: E' necessario identificare una unità territoriale di segnalazione ben precisa (regione, provincia) per un'analisi geografica e per la definizione di denominatori di popolazione.

Dati da raccogliere
Sulla scorta degli obiettivi sopra riportati, risulta evidente che per riuscire a monitorare con accuratezza l'andamento e le caratteristiche delle nuove infezioni da HIV, non è possibile prescindere da alcuni dati individuali. In particolare, verranno incluse nella nuova scheda le informazioni attualmente contenute nella scheda AIDS e quelle utili ai fini degli obiettivi precedentemente esposti. Saranno necessarie informazioni anagrafiche, comportamentali, cliniche ed immunologiche. Viene proposto di seguito un set minimo di dati da raccogliere (alcuni dei quali sono già contenuti nella scheda AIDS):

✓ Dati presenti nella scheda AIDS:
- data di nascita
- provincia di residenza
- sesso
- nazionalità
- grado di istruzione
- modalità di trasmissione
- data del primo test positivo
- data ultimo test HIV negativo
- prima carica virale e data

- prima conta dei CD4 e data
- data compilazione scheda
- nome medico segnalatore
- centro segnalatore
- data arrivo scheda al centro di riferimento regionale

✓ Dati non contenuti nella scheda AIDS:
- stadio clinico (secondo la classificazione dei Centers for Disease Control and Prevention, USA)

Definizione di un codice identificativo per la segnalazione di caso (vedi Appendice 1)
Dall'analisi effettuata rispetto ai codici esistenti già usati in altri regioni/nazioni, il codice che sembra garantire maggiormente la privacy del soggetto evitando allo stesso tempo la possibilità di doppie conte e di doppioni, è il codice che si costituisce con:
I e III lettera del cognome, I e III lettera del nome, data di nascita e sesso.

Flusso informativo dei dati
Percorso dei dati (Centro HIV/AIDS del S.S.N. – Regioni – ISS):
1) dal centro segnalatore al centro di coordinamento regionale: l'invio dei dati dal centro segnalatore all'Assessorato o al centro di riferimento Regionale potrà avvenire con le modalità stabilite dalla Regione stessa.
2) dal centro di coordinamento regionale al COA: successivamente i dati verranno inviati dall'Assessorato o dal centro di riferimento Regionale al COA con cadenza annuale, in forma criptata, tramite dischetto o posta elettronica per le necessarie analisi epidemiologiche.
Il COA trasmetterà periodicamente informazioni e le elaborazioni dei dati al centro di coordinamento regionale, e da questo ai centri segnalatori.
Il COA, inoltre, invierà i dati al Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute che provvederà a pubblicarli sul sito web

Il flusso dei dati viene sinteticamente descritto in Figura 1**.**

Modalità di trasferimento dei dati aggregati
Su supporto cartaceo o informatico nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Frequenza della trasmissione dei dati: annuale, dalle regioni all'ISS entro il 31 marzo di ogni anno.

RISORSE

Le strutture coinvolte nel sistema di sorveglianza HIV fanno parte della rete assistenziale pubblica. Si tratta di strutture già dotate dei requisiti per fare diagnosi, counselling e presa in carico delle persone sieropositive.

REVISIONE PERIODICA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Questo documento verrà periodicamente aggiornato dalla Commissione Nazionale AIDS in accordo con nuove linee guida e direttive del CDC, WHO, UNAIDS, ECDC.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Reparto Epidemiologia (COA), ISS, Aggiornamento sui casi di AIDS notificati in Italia e delle nuove diagnosi di infezione da HIV, Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità . Disponibile in internet in: www.iss.it.

Suligoi B, Pavoni N, Borghi V, Branz F, Coppola N, Gallo G, Perucci C.A., Piovesan C, Porta D, Rossetti G, Rezza G. Epidemiologia dell'infezione da HIV in Italia, Epidemiologia e prevenzione, 27 (2) 2003.

Suligoi B, Pezzotti P, Boros S, Urciuoli R, Rezza G and the HIV Study Group. The epidemiological changes of AIDS and HIV infection in Italy. Scand J Infect Dis 2003, 35 (suppl. 106):12-16.

SITI WEB DI INTERESSE SULLA SORVEGLIANZA HIV

http://www.eurohiv.org

http://www.cdc.gov

http://www.who.int/en

http://www.unaids.orgwww.hpa.org.uk

http://www.eurosurveillance.org

http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/strategy/ecdc

http://www.asl20.piemonte.it/SEPI/aids.html

http://www.provincia.modena.it/servizi/sociosan/HIV

http://www.regione.veneto.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto ministeriale 28 novembre 1986, n. 288 *"Inserimento nell'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria dell'AIDS"*
- Legge 5 giugno 1990 n. 135 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990 n. 132 "*Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS"*
- Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*
- Legge 31 dicembre 1996 n. 675, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 S.O. *"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*
- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174 S.O. *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*
- Circolare n. 9 del 29/4/94, "*Revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica"*
- Circolare n. 14 del 13/2/88, *"Infezione da HIV e sindromi ad essa correlate. Misure di sorveglianza e controllo"*

APPENDICE 1

DEFINIZIONE DI UN CODICE IDENTIFICATIVO PER LA SEGNALAZIONE DI CASO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il codice identificativo

Uno dei problemi principali inerenti un sistema di sorveglianza per le infezioni da HIV è costituito dalla necessità di identificare i casi segnalati ed evitare doppie conte rispettando la riservatezza e l'anonimato degli individui che si sottopongono al test anti-HIV.

Il codice identificativo costituisce quindi l'elemento chiave per individuare le doppie segnalazioni relative ad uno stesso soggetto, consentendo allo stesso tempo di ridurre la probabilità che due soggetti diversi abbiano uno stesso codice.

L'art. 5 della Legge 135/1990 afferma che "gli operatori sanitari… sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita" senza fare, quindi, esplicito riferimento all'anonimato del paziente.

Le recenti norme sulla sicurezza per la protezione dei dati personali (legge 675/96 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), evidenziano che devono essere stabilite delle procedure in grado di assicurare l'anonimato e di garantire la riservatezza delle informazioni raccolte, che permettano altresì di minimizzare il fenomeno delle doppie segnalazioni relative ad uno stesso individuo.

Naturalmente, tanto più elevato è il numero di informazioni inserite nel codice, tanto più esso è specifico, ma è anche maggiore la probabilità di risalire al soggetto. Tuttavia, va sottolineato che nell'ambito di archivi sufficientemente ampi (utilizzando codici con un numero ridotto di informazioni) è impossibile risalire con certezza dal codice identificativo all'individuo, anche nel caso in cui si entri in possesso di liste anagrafiche e si conoscano i criteri adottati per la codifica. A tal proposito, si ricorda che la raccomandazione R(97)18 del Consiglio d'Europa precisa che "una persona non è considerata identificabile se l'identificazione richiede tempo e lavoro sproporzionati. […] Quando una persona non è identificabile, i dati sono detti 'anonimi', [e] i princìpi e la disciplina della tutela della riservatezza non si applicano ai dati resi anonimi".

E' necessario sottolineare, inoltre, che alcuni studi condotti negli USA sia in Stati che effettuano una sorveglianza HIV su base anonima che in Stati che la effettuano su base nominativa (cioè registrano i dati anagrafici completi del paziente), non hanno evidenziato differenze significative per quanto riguarda l'accesso al test HIV nei primi rispetto ai secondi.

Codici utilizzati in altri registri sanitari italiani

E' opportuno sottolineare che nel nostro paese già esistono dei sistemi informativi regionali e nazionali contenenti dati nominativi completi.

Il sistema di notifica obbligatorio delle malattie infettive prevede registri nominativi per le prime tre classi di patologie infettive, così come nominativi sono anche i registri tumori, attivi presso 10 regioni, ed i 7 registri dei difetti congeniti; in tutti questi casi, l'accesso alle banche dati è riservato esclusivamente a personale autorizzato.

I registri di mortalità gestiti a livello nazionale dall'ISTAT non contengono dati nominativi, sebbene a livello regionale i dati siano archiviati in modo nominativo nei Registri Nominativi di Causa di Morte (RENCAM), ai quali comunque ha accesso solamente il personale che li gestisce ed il personale autorizzato di ASL e delle Agenzie di Sanità Pubblica.

Per quanto riguarda i registri delle dimissioni ospedaliere, la situazione varia da regione a regione. Le schede di dimissione ospedaliera (SDO), come noto, sono nominativi; ogni Regione raccoglie ed elabora i dati anagrafici, a volte conservandoli in modo disgiunto dalle notizie relative al ricovero, altre volte mantenendo come identificativo il codice sanitario o quello fiscale dei pazienti. L'accesso a tali dati è comunque sempre riservato solo a personale autorizzato.

Codici utilizzati in sistemi di sorveglianza per l'infezione da HIV in altri paesi europei
L'esperienza di altre nazioni europee che possiedono un sistema di sorveglianza per l'HIV mostra come esista una grande variabilità nella scelta del codice identificativo, che va dal solo "anno di nascita + sesso ", alla segnalazione del nome e cognome per esteso. Una lista ed una descrizione di tali criteri identificativi sono illustrati nella Tabella 1.

Efficacia di diversi codici identificativi
La scelta di un criterio identificativo che risponda ai requisiti di un sistema di sorveglianza, mantenendo al contempo le garanzie dell'anonimato, non è compito semplice.
In Tabella 2 sono riportati i codici identificativi utilizzati per la sorveglianza HIV in alcune regioni italiane ed in alcune nazioni europee. Viene qui anche indicata la probabilità di doppie segnalazioni: tale probabilità è stata calcolata applicando i criteri utilizzati per la costruzione dei diversi codici al database del Registro Nazionale AIDS, che include oltre 40.000 pazienti con dati completi di nome e cognome.
Il codice ideale dovrebbe coniugare una bassa probabilità di duplicati ad una quantità minima di dati personali, tali da individuare un singolo soggetto senza permettere di risalire all'identità del soggetto stesso. Tuttavia, trovare il giusto equilibrio fra queste due caratteristiche non è semplice: tanto minore è il numero di dati personali inseriti nel codice, tanto maggiore è la probabilità che due individui diversi vengano identificati con lo stesso codice. Questo è evidente nella Tabella 2, dove il codice n. 9, che contiene il minor numero di informazioni, presenta una elevata percentuale di duplicati; i codici n. 10 e 11, invece, pur contenendo un numero maggiore di informazioni, coniugano informazioni personali molto specifiche (iniziali di nome e cognome o sesso) con informazioni troppo generiche (mese/anno di nascita e regione di residenza, anziché data completa di nascita e provincia di residenza), esitandone una probabilità alta di segnalazioni multiple.
In termini epidemiologici, un sistema di codifica poco specifico può comportare una sottostima dell'epidemia, quando identifica più persone diverse con uno stesso codice (e le calcola come una sola), oppure una sovrastima, quando il codice non riconosce come appartenenti ad una stessa persona varie segnalazioni (e le calcola come più persone).
Nella Tabella 2 si osserva che la probabilità di segnalazione multiple è minore a 5‰ per i primi 8 codici riportati. Tuttavia, in alcuni codici sono inclusi dati relativi al comune o alla provincia di residenza che potrebbero ridurre la sicurezza dell'anonimato in comuni o provincie molto piccoli. Viceversa, altri codici non contengono alcuna notizia sulla residenza (n. 4, 6, 7, 8): tali codici rispondono bene agli obiettivi precedentemente descritti per il sistema di sorveglianza nazionale HIV, poiché presentano una bassa percentuale di duplicati e perché la ridotta quantità di informazioni che includono garantisce l'anonimato dei pazienti. L'efficacia di alcuni codici nel ridurre la probabilità di doppie segnalazioni e, pertanto, di poter rispecchiare nel modo migliore il reale andamento dei casi, è evidente nella Figura 2: sono state qui simulate diverse curve dell'andamento dei casi AIDS utilizzando per ciascuna curva un codice identificativo differente ed è possibile confrontarle con la curva vera dei casi di AIDS. Si osserva come il codice contenente la I e la III lettera di nome e cognome, data di nascita e sesso (corrispondente al codice n. 6 della Tabella 2) è quello che meglio descrive la curva reale dei casi di AIDS.

Criptazione dei dati
I codici più frequentemente utilizzati perché dotati di buona specificità, contengono spesso dati personali che vanno tutelati. Esistono algoritmi che consentono la trasformazione di tali identificativi personali in codici anonimi criptati. Una garanzia totale di riservatezza dei dati personali viene offerta dall'utilizzo di un codice identificativo sufficientemente specifico (con una bassa probabilità di doppie segnalazioni) che venga altresì sottoposto a criptazione.
Secondo le analisi precedentemente esposte, il **codice n. 6** della Tabella 2 presenta le migliori caratteristiche di specificità senza peraltro riportare nessun riferimento all'area geografica di residenza o di nascita del soggetto.

Misure minime di sicurezza per la gestione di archivi automatizzati
L’utilizzazione di codici identificativi ha come scopo primario quello di tutelare la ‘privacy’ di ogni individuo ed i suoi dati personali. I dati raccolti devono, a loro volta, essere protetti in archivi computerizzati che siano sicuri.
Il D.P.R. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" chiarisce quali sono le misure minime di sicurezza che devono essere rispettate nella gestione di banche dati automatizzate, e precisamente:
l'esistenza di una parola chiave per l'accesso ai dati;
la possibilità di sostituire tale parola chiave periodicamente;
l’utilizzo di antivirus e di sussidi di protezione dei dati da programmi pericolosi;
l’autorizzazione per gli addetti alla manutenzione;
il riutilizzo controllato dei supporti;
l'uso di codici identificativi personali per l'accesso alle reti;
la restrizione all'accesso dall’esterno per via telematica.

L’attendibilità delle stime epidemiologiche: l’importanza del codice, della scheda e dei centri segnalatori
È opportuno sottolineare che la conoscenza dell’epidemia di HIV necessita di una segnalazione di casi affidabile, che riduca al minimo la probabilità di errori nel conteggio del numero dei casi e nelle informazioni raccolte. Solo in questo modo è possibile elaborare delle stime realistiche sulla diffusione attuale del virus nel nostro paese ed effettuare delle previsioni per il futuro.
Da quanto esposto nel paragrafo precedente, risulta palese come l’attendibilità di queste stime dipendano largamente dalla univocità (o specificità) del codice identificativo, che impedisca la sovrastima o la sottostima dell’epidemia. Ad esempio, un codice poco specifico, cioè che non discrimini le doppie segnalazioni, comporterà un più elevato margine di errore nella descrizione dell’epidemia e quindi una maggiore incertezza nelle stime.
Stime più approssimative e meno dettagliate possono essere il risultato anche della mancanza di alcune informazioni nel codice o nella scheda di raccolta dati. Ad esempio, se si sceglie di non riportare la provincia di nascita o di residenza, non sarà possibile avere informazioni attuali né previsioni future sulle nuove infezioni a livello provinciale e sulla migrazione di casi tra diverse provincie.
L’attendibilità delle stime, inoltre, dipende dall’efficienza dei centri segnalatori e dall’efficacia del flusso informativo, che mirano a ridurre la sottonotifica ed il ritardo di notifica: pertanto, è necessaria la massima attenzione nell’individuazione dei centri di segnalazione che, come detto sopra, sono strutture già dotate dei requisiti per fare diagnosi, counselling e presa in carico delle persone sieropositive.

APPENDICE 2

RACCOMANDAZIONI

La legge 135/90 precisa che il test anti-HIV deve essere eseguito in modo anonimo, ma nulla viene precisato in merito al libero accesso per l'esecuzione del test (senza appuntamento, senza prescrizione medica), alle difficoltà connesse con la restituzione del risultato del test ad una persona che ha eseguito il test senza fornire alcun elemento di riconoscimento personale, al costo del test o al pagamento di un eventuale ticket, alla necessità di eseguire un counselling prima e/o dopo l'effettuazione del test indipendentemente dall'esito del medesimo. Questo ha condotto ad una grande disomogeneità di comportamenti nei numerosi centri e laboratori che eseguono il test anti-HIV, e che dovrebbe essere meglio regolamentato.
Si forniscono, pertanto, le seguenti raccomandazioni:

Modalità di raccolta dei dati
Come stabilito dalla normativa vigente ("Atto di intesa stato e regioni…" del 5\12\91 n° 285) e dalle linee guida dell'OMS 1990, per poter eseguire il test HIV le strutture preposte alla diagnosi devono assicurare contemporaneamente un corretto approccio di counselling. Pertanto, si ritiene opportuno che la raccolta delle informazioni richieste dal Sistema di Sorveglianza HIV possa avvenire in tale ambito; sarà compito del "counsellor" sapersi adattare alle singole situazioni ed alle specifiche problematiche del soggetto che richiede il test.

Accesso al test
Per facilitare l'accesso al test HIV per i soggetti con comportamenti a rischio e per ridurre il periodo che intercorre tra la diagnosi e la presa in cura dei soggetti positivi, è indispensabile che il test per l'accertamento dell'infezione da HIV da parte dei Centri di prelievo pubblici accreditati sia:
anonimo: l'anonimato deve essere garantito per tutelare la riservatezza della informazioni e la privacy della persona;
gratuito: l'accertamento diagnostico dell'infezione da HIV non deve comportare il pagamento di ticket da parte degli utenti. Le motivazioni per l'esenzione sono riferibili o al comportamento a rischio (assimilabile a qualsiasi comportamento sessuale) o all'esposizione accidentale da parte di lavoratori.
con accesso diretto: se l'utente si presenta presso una struttura pubblica per l'effettuazione del test HIV senza una prescrizione medica, questa può essere sostituita da una impegnativa interna della struttura.
E' necessario aggiungere che la consegna dei risultati del test sia positivi che negativi deve essere effettuata da personale appositamente preparato a svolgere counselling. In particolare, la consegna dei risultati negativi deve essere accompagnata da informazioni sulle caratteristiche dell'infezione in modo che il soggetto risulti informato sulla possibilità che il test sia risultato negativo pur in presenza di un'infezione perché il soggetto si trova nel "periodo finestra". E' necessario, inoltre, che sia informato sul rischio di infezione legato ai propri comportamenti e sull'opportunità di sottoporsi a controlli periodici.
La comunicazione dei referti positivi dovrà invece costituire la prima occasione per avvicinare i pazienti ai Centri specializzati e quindi alla cura dell'infezione.
Come prevede il comma 4, art 5 legge 135/90 il risultato del test HIV deve essere comunicato esclusivamente alla persona che ha effettuato il test.

Formazione degli operatori e comunicazioni ai partecipanti
Sono previsti incontri periodici a livello nazionale tra tutti i responsabili regionali e provinciali della sorveglianza al fine di condividere e confrontare i risultati, valutare i cambiamenti a livello regionale e nazionale, individuare la necessità di interventi specifici o l'efficacia di interventi già intrapresi.

FIGURA 1. Flusso dei dati del sistema di sorveglianza HIV
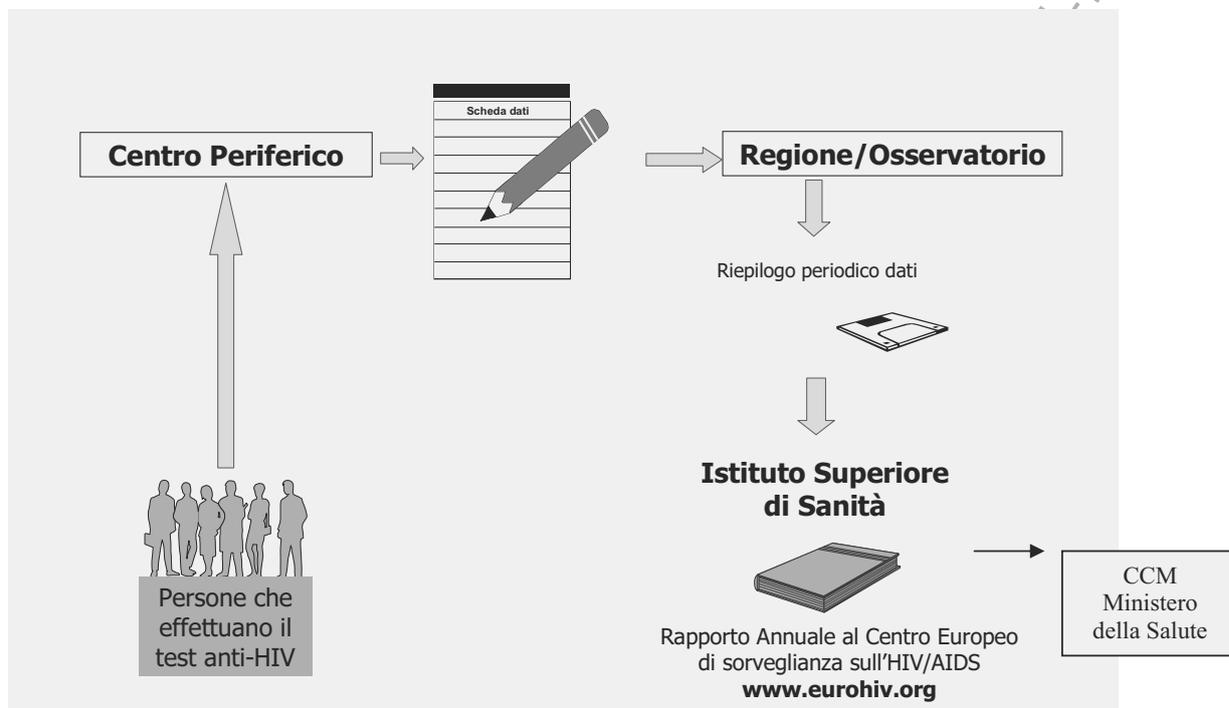
Tabella 1 - Criteri identificativi per la segnalazione delle infezioni da HIV utilizzati in alcune nazioni europee.

Nazione	Informazioni personali
Bielorussia	*Nome e cognome*
Belgio	*Iniziali di nome e cognome* + data di nascita + sesso
Repubblica Ceca	*Nome, cognome* e dati anagrafici
Danimarca	Anno di nascita + sesso
Finlandia	Parte del cod. del S.S.N. (4 cifre) + data di nascita + sesso
Francia	*Iniziali di nome e cognome* + sesso + data di nascita + regione di residenza
Germania	Nessuna fino al '98; poi *iniziali e numero di lettere di nome e cognome* + sesso + anno di nascita
Grecia, Spagna	*Prime 2 lettere di nome e cognome* + data di nascita + sesso
Islanda	Dal '99, *nome e cognome* + mese ed anno di nascita
Latvia	*Prima e terza lettera del cognome* + anno di nascita + sesso + provincia di residenza
Lussemburgo	*Iniziali di nome e cognome* + sesso + data di nascita
Norvegia	Sesso + mese ed anno di nascita
Olanda	*Iniziali di nome e cognome* + sesso + anno di nascita
Portogallo	*2 consonanti del nome + 3 consonanti del cognome* + sesso + data di nascita
San Marino	*Nome e cognome*
Scozia, Inghilterra	*Soundex del cognome + iniziali del nome* +data di nascita + sesso
Svezia	Anno di nascita + parte cod. S.S.N. (4 cifre) + sesso + mese ed anno di nascita
Svizzera	Dal '99, *iniziali di nome e cognome* + sesso + data di nascita
Ungheria	*Prime 2 lettere di nome e cognome* + sesso + data di nascita + regione di residenza + nazionalità
Yugoslavia	*Nome e cognome*

E' importante ricordare che in 31 dei 50 stati degli USA è presente un sistema di identificazione nominativo

Tabella 2 - Codici identificativi per la segnalazione delle infezioni da HIV: probabilità di segnalazioni multiple calcolata sul database del Registro Nazionale AIDS (43.420 casi)

Codice individuale	**Dove si usa**	Probabilità di segnalazioni multiple (x1000)*
II e IV n. + II e IV c. + d. n. + p. r.	-	1,3
I e III n. + I e III c. + s. + d. n. + p. r.	Trento	1,5
I e II c. + ultima vocale n. + I e II cons.c. + s. + d.n. + c. r.	Calabria	1,7
Soundex del c. + I n. + d. n. + s.	Inghilterra, Galles	2,0
I n. + I c. + s. + d. n. + p. r.	Umbria	2,5
I e III c. + I e III n. + d. n. + s.	Veneto, Trapani	2,5
I e II c. + I e II n. + d. n. + s.	Grecia, Spagna	3,8
I n. + I c. + s. + d. n. + r. r.	Francia	4,0
d. n. + s. + c. n.	Lazio	31,9
I n. + I c. + s. + m./a. n. + r. r.	-	46,9
I n. + I c. + s. + a. n. + r. r.	-	151,5
Codice criptato	Lombardia**	Non calcolabile

Indica la quota di individui diversi a cui corrisponde lo stesso codice: ad esempio, il codice identificativo utilizzato in Umbria attribuisce lo stesso codice a 2,5 individui su mille, pur essendo costoro soggetti diversi.
**Il codice è stato proposto e accettato, ma non ancora sperimentato.

Legenda
I *numeri romani* indicano la posizione della lettera all'interno di nome (n.) o cognome (c.) [Es: I n. = prima lettera del nome]
n. = nome
c. = cognome
d. n. = data di nascita (gg/mm/aa)
s. = sesso
p. r. = provincia di residenza
r. r. = regione di residenza
c. n. = comune di nascita
m./a. n. = mese ed anno di nascita
a.n.= anno di nascita

Figura 2. Registro AIDS: andamento reale e simulato dei casi di AIDS utilizzando diversi codici identificativi
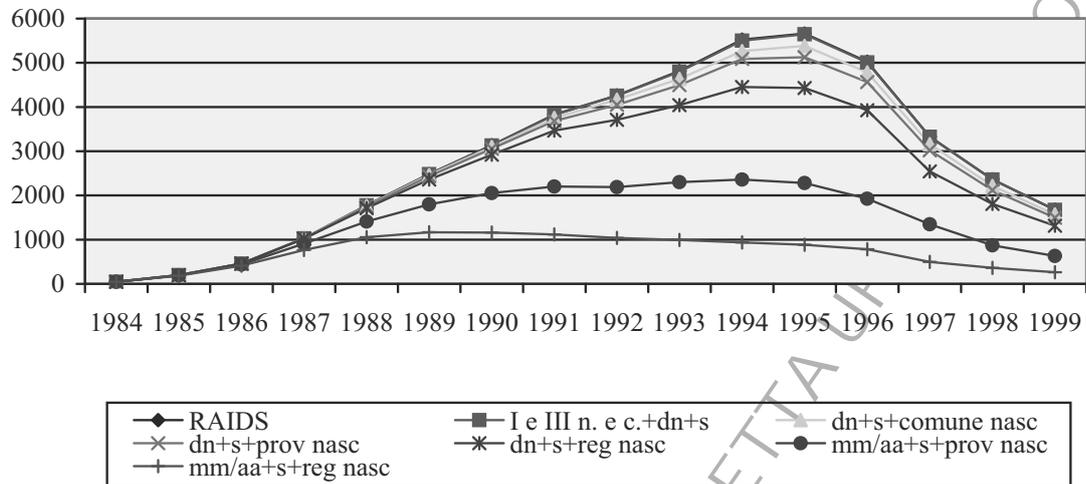
SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI DA HIV
Scheda di rilevamento di caso

Codice criptato del soggetto

Codice Centro di Riferimento regionale

Anno nascita a|a|a|a|

Nazionalità……………………………….

Provincia di residenza* ………………………….

Sesso: M F

Data dell'ultimo test HIV negativo: |g|g|m|m|a|a|a|a|

Data del primo test HIV positivo: |g|g|m|m|a|a|a|a|

Modalità di trasmissione:

- Rapporti omo/bisessuali
- Uso di droghe e.v.
- Rapporti eterosessuali
- Verticale
- Rischio non determinato
- Trasfusione
- Altro (specificare)……………………

Prima conta CD4:……………………………………

Data prima conta CD4: |g|g|m|m|a|a|a|a|

Prima carica virale:

- Risultato: ……………………………….
- Cut-off: ……………………………….

Data prima carica virale: |g|g|m|m|a|a|a|a|

Stadio clinico (classificazione CDC del 1993):

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

Motivo di effettuazione del test: ……………………………………………………………………………………

………

Data di compilazione: |g|g|m|m|a|a|a|a|
Data d'arrivo della scheda al Centro: |g|g|m|m|a|a|a|a|

** se più di 100.000 abitanti*

08A05276

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 30 maggio 2008)**, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 127** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria** ***e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari*****».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dalla presente legge:

«Art. 245. — 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque *non oltre il 31 dicembre 2009.*».

«*Art. 1*-bis.

1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario.):

«Art. 42-*quinquies (Durata dell'ufficio)*. — La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A05406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento di ventuno società cooperative aventi sede nella regione Calabria

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli Enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	O.P.- A.P.A.V. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARAPODIO (RC)	CALABRIA	02169840804	14/05/2002
2	I CANCELLI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDORE (RC)	CALABRIA	02166570800	03/04/2002
3	H - HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CROTONE	CALABRIA	02305880797	22/12/1999
4	ALEXIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MELITO DI PORTO SALVO (RC)	CALABRIA	01491390801	09/01/1997
5	COOPERATIVA SOCIALE AURORA A R.L.	PAOLA (CS)	CALABRIA	02418320780	07/05/2001
6	AGORA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GROTTERIA (RC)	CALABRIA	01459770804	30/11/1996
7	LA CALABRISELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREBISACCE (CS)	CALABRIA	01211770787	25/04/1983
8	NUOVA UMANITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ORIOLO (CS)	CALABRIA	02056610781	15/02/1996
9	COOPERATIVA SALUBRO S.R.L.	S.ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO(CZ)	CALABRIA	00374740793	22/03/1978
10	PROSPETTIVA IMPRESA SOC.COOP. GAR.COLLETTIVA FIDI	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02444210781	01/08/2001
11	PAMA - TOURIST PROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA	PAOLA (CS)	CALABRIA	01803060787	23/01/1992
12	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASA 79 A R.L.	AMANTEA (CS)	CALABRIA	00858550783	17/12/1979
13	AGRIBIOPOLLINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02297200780	25/10/1999
14	LA TERRA BORGO ANTICO	ORIOLO (CS)	CALABRIA	02393020785	28/11/2000
15	GIARDINI DI TREBISACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREBISACCE (CS)	CALABRIA	02564670780	24/04/2003
16	SOC.COOP.EDILIZIA ALARICO 2000 SOC.COOP.EDILIZIA PER QUOTE	COSENZA	CALABRIA	01768770784	02/08/1991
17	COOPERATIVA SOCIALE CALABRA SERENA DOMUS SOC. COOP. A R.L.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	01293220800	03/11/1993
18	COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA 94 SOC.COOP. A R.L.	BAGALADI (RC)	CALABRIA	01327870802	29/03/1994
19	KATIUSCIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	01940250796	29/12/1971
20	E.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02396480796	27/10/2000
21	COOP. S. GUIDO COOPERATIVA DI ABITAZIONE A.R.L.	COSENZA	CALABRIA	00508340783	30/06/1980

08A05289

Avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantacinque società cooperative aventi sede nella regione Campania

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli Enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA C.E.P. S.R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	92017390623	20/06/1948
2	EDIL COS.BI - P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02810920617	15/10/2001
3	CENTRO DATI SYSTEM 2001 P.S.C. A R.L.	LUSCIANO (CE)	CAMPANIA	02817640614	09/11/2001
4	LA NUOVA ERICA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PARETE (CE)	CAMPANIA	02832750612	21/12/2001
5	EDIL COGEN P.S.C. A R.L.	TEANO (CE)	CAMPANIA	02744300613	08/02/2001
6	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI 3000 A R.L.	CELLOLE (CE)	CAMPANIA	02794960613	26/07/2001
7	BELVEDERE PRIMA SOC. COOP. EDIL. A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	01932210618	18/04/1990
8	COOPERATIVA NETTURBINI - LUSCIANO SOC.COOP. A R.L.	LUSCIANO (CE)	CAMPANIA	00333930618	14/04/1976
9	CODIC - SOC.COOP. A R.L.	CARINOLA (CE)	CAMPANIA	00323640615	25/02/1977
10	NUOVI SPAZI - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ORTA DI ATELLA (CE)	CAMPANIA	00372030619	15/12/1977
11	LIBERA INFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	S.MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	00942810615	09/10/1978
12	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMAVERA A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	00428600613	14/02/1979
13	TECNAGRI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESSA AURUNCA (CE)	CAMPANIA	01780680615	14/09/1988
14	FIORENTE CAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GRAZZANISE (CE)	CAMPANIA	01605360617	06/06/1986
15	PORTA ROMANA SOC. COOP. A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01537560615	03/04/1979
16	GRANDE COOP. A R.L.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	01637270610	01/12/1986
17	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01756020614	10/02/1988
18	AVERSANA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01738310612	19/02/1988
19	ROSSANO SOC. COOP.A R.L.	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	01666180615	06/03/1987
20	VOLTURNO SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01879660619	22/11/1986
21	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01861200614	29/01/1988
22	RONNY - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01741470619	16/10/1987
23	COOPERATIVA AGRICOLA - ANNUNZIATA A R.L.	CARINOLA (CE)	CAMPANIA	01767770611	23/09/1987
24	COOPERATIVA AGRICOLA LA SOCIETA' S.R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	01702680610	15/09/1987
25	ADA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	01690750615	02/07/1987
26	LA VIRGILIANA - SOC. COOP. A R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	00387410616	01/06/1964
27	HARDSYSTEM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R .L.	CASTEL VOLTURNO (CE)	CAMPANIA	02854170616	08/03/2002
28	COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL SOCIAL SERVICE COOP. SOC. GSS	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	03034340616	02/03/2004
29	FORLAV PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTA MARIA A VICO (CE)	CAMPANIA	02922110610	02/01/2003
30	RO.DI. SOCIETA' COOERATIVA A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02820520613	19/11/2001
31	LA BATTISTA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	01357520616	18/11/1983
32	FUTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SARNO (SA)	CAMPANIA	03417730656	03/03/1998
33	WORK SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MERCATO SAN SEVERINO (SA)	CAMPANIA	03815380658	24/07/2001
34	COOPERATIVA ORTICOLA SAN GIOVANNI - ANGRI - S.C.R.L.	ANGRI (SA)	CAMPANIA	80021330651	30/06/1967
35	COOPERATIVA AGRICOLA ARIENZANA A R.L.	ARIENZO (CE)	CAMPANIA	01824070617	06/04/1989
36	SOC.COOP. LA CENTORE S.R.L.	CELLOLE (CE)	CAMPANIA	00285470613	19/11/1975
37	CUBANTE - SOC. COOP. A R.L.	SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)	CAMPANIA	00845100627	10/03/1988
38	PAVI TIRRENIA SOC. COOP. A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02023070614	22/05/1992
39	EDIL C.M.C. P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02780630618	04/06/2001
40	COOPERATIVA AGRICOLA VALLE UFITA SOC.COOP. A R.L.	MELITO IRPINO (AV)	CAMPANIA	01639550647	19/02/1986
41	LA SER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	93004720616	10/09/1982
42	SANT'ANNA SOC. COOP. A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01209150612	17/11/1982
43	COOP. COLOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PARETE (CE)	CAMPANIA	02469750612	13/02/1998
44	ITAL.GEST.DIGIT.SOCIETA' COOERATIVA A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01860100617	06/10/1989
45	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE 1988 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01797770615	02/12/1988

08A05290

Avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantacinque società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia e Veneto

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli Enti cooperativi, Ufficio IV, Via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	GENERAZIONE NET P.S.C. SOCIALE A.R.L. ONLUS ONLUS	CITTA' SANT'ANGELO (PE)	ABRUZZO	01516060686	27/05/1998
2	DEA VESTA SOC.COOP. A R.L.	CIVITELLA CASANOVA (PE)	ABRUZZO	01534990682	22/01/1999
3	MARRUVIO GIOVANI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BENEDETTO DEI MARSI(AQ)	ABRUZZO	01104750664	13/03/1985
4	TRE CONCHE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	AVEZZANO (AQ)	ABRUZZO	01095800668	04/01/1985
5	COOPERATIVA GHEA GIOVANI E AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	MONTORIO AL VOMANO (TE)	ABRUZZO	00903470672	11/05/1995
6	ABRUZZO RICICLI - RACCOLTA DIFF.TA RIFIUTI SOLIDI URBANI	L'AQUILA	ABRUZZO	00295160667	11/05/1984
7	COOZAF SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLAVALLELONGA (AQ)	ABRUZZO	01144980669	09/07/1986
8	C.O.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ORTONA (CH)	ABRUZZO	91000010693	26/12/1979
9	NUMBER ONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VASTO (CH)	ABRUZZO	01982260695	10/08/2001
10	SOCIETA' COOPERATIVA LA RINASCITA A R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01973120692	17/05/2001
11	IL CAMALEONTE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VASTO (CH)	ABRUZZO	01961950696	16/02/2001
12	TOUBA' SERVICE P.S.C.COOP.PROD.LAVOROECONSUMO A R.L.	MIGLIANICO (CH)	ABRUZZO	02032810695	13/01/2003
13	DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BUCCHIANICO (CH)	ABRUZZO	02026760690	28/10/2002
14	SOC.COOP. TARGET A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01133430684	04/06/1986
15	ANTON - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01734800681	16/09/2004
16	L'ARCOBALENO FIELD CENTRE - P.S.C. A R.L.	URBINO (PU)	MARCHE	01448820413	14/07/1998
17	BREAK POINT PICCOLA SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	POLLENZA (MC)	MARCHE	01058750439	16/10/1989
18	COSMO-SERVICE SOC.COOP. A R.L.	POLLENZA (MC)	MARCHE	01325970430	13/03/1998
19	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SPOLETO (PG)	UMBRIA	01195500549	02/05/1980
20	COOPERATIVA AGRICOLA S.ANGELO P.S.C. A R.L.	TODI (PG)	UMBRIA	01788820544	28/06/1989
21	MONDO SOMMERSO - PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	BRACCIANO (RM)	LAZIO	06616471006	22/05/2001
22	SUDEST - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	04045661008	19/02/1991
23	LIA TERZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80405890585	22/06/1954
24	FRONTIERE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	CASTEL GANDOLFO (RM)	LAZIO	04058841000	11/03/1991
25	LA SETTEMBRINA SOCIETA' COOOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80418430585	16/09/1964
26	VIGNE NUOVE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MENTANA (RM)	LAZIO	03809401007	24/11/1989
27	PULICOOP 97 - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	05347471004	10/07/1997
28	CORRENTI D'AREA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	05286541007	27/03/1997
29	ITAL TECNO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	97014660589	17/11/1981
30	CORALLO - SOC. COOP.VA EDILIZIA A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	03182710586	27/04/1978
31	ECOLOGICA LONGO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MATERA	BASILICATA	01038570774	21/03/2001
32	LA NUOVA LUCANIA	POTENZA	BASILICATA	96001350766	20/01/1981
33	INTEGRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	04905210722	06/08/1996
34	ALIANTE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	LEQUILE (LE)	PUGLIA	03503060752	29/12/2000
35	MOUNTAIN- BIKE TOUR AGENCY SOC. COOP.VA A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO (BR)	PUGLIA	02055360743	06/05/2004
36	SOC.COOP.DI LAVORO SERV.SOCIO-SANITARI SALUTE SOLIDARIETA'	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA(FG)	PUGLIA	01483370712	27/06/1985
37	PRIMAVERA - SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	S.GIOVANNI ROTONDO (FG)	PUGLIA	01551790718	15/05/1986
38	SOC.COOP.VA A R.L. LORENZO FAZZINI	VIESTE (FG)	PUGLIA	00432340719	08/11/1973
39	LA RINASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	01573790712	17/06/1986
40	ARCIPELAGO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ISOLE TREMITI (FG)	PUGLIA	03124300710	18/04/2001
41	PRIMO TETTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ISOLE TREMITI (FG)	PUGLIA	03247110715	31/01/2003
42	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	06020960727	10/07/2003
43	ARTE CASA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04792300727	05/12/1995
44	COOP. PROGRESSO S.R.L.	ALESSANO (LE)	PUGLIA	02086960750	05/08/1985
45	WORK SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VENETO	02795500244	17/11/1999
46	COOPERATIVA EDILIZIA IMMOBILIARE CONCORDIA	TAGLIO DI PO (RO)	VENETO	81003660297	18/09/1964
47	NUOVA COOPERATIVA TURISTICA TRONCHETTO S.C.A.R.L.	VENEZIA	VENETO	02652710274	26/11/1992
48	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ORIZZONTE	TREVISO	VENETO	03337130268	03/02/1998
49	NEW SERVICE VENETO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD)	VENETO	03774020287	12/11/2002
50	HABEL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASOLO (TV)	VENETO	03713460263	26/03/2002
51	PADOVA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PADOVA	VENETO	03471750285	26/10/1999
52	FRATELLI ALMEIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VENETO	03261990232	01/10/2002
53	SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BELLUNO	VENETO	00875480253	06/03/1997
54	JOLLY 99 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PADOVA	VENETO	03418470286	24/03/1999
55	FIRAS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POSINA (VI)	VENETO	02995450240	28/03/2002

08A05291

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione di Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per il trasporti terrestri e il trasporto intermodale in data 3 luglio 2008, Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede in viale Monza, 261 - 20126 Milano, è stata designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo suddetto rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopracitato decreto legislativo. La designazione ha validità di tre anni.

08A05288

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Pliva Pharma»

Estratto provvedimento UPC/II/334 del 27 giugno 2008

Specialità medicinale: CITALOPRAM PLIVA PHARMA.

Confezioni:

037123015/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

037123027/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

037123039/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037123041/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037123054/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037123066/M - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037123078/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

037123080/M - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

037123092/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037123104/M - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037123116/M - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0766/002-003/II/018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8 per implementare le raccomandazioni del Pharmacovigilance working party conseguentemente viene modificato anche il foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Merck Generics»

Estratto provvedimento UPC/II/335 del 27 giugno 2008

Specialità medicinale: CITALOPRAM MERCK GENERICS.

Confezioni:

036046011/M - 12 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046023/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046035/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046047/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046050/M - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046062/M - 49 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046074/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046086/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046098/M - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046100/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046112/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046124/M - 500 compresse rivestite con film in blister PVC/PVCD da 20 mg;

036046136/M - 12 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046148/M - 14 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046151/M - 20 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046163/M - 28 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046175/M - 50 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046187/M - 100 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg;

036046199/M - 250 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg

036046201/M - 12 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046213/M - 14 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046225/M - 20 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046237/M - 28 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046249/M - 50 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046252/M - 100 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046264/M - 250 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg;

036046276/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC calendario PACK SIZE da 20 mg;

036046288/M - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046290/M - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046302/M - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046314/M - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046326/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046338/M - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046340/M - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046353/M - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046365/M - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046377/M - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046389/M - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046391/M - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046403/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

036046415/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in confezione calendario;

036046427/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

036046439/M - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

036046441/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PPE;

036046454/M - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone PPE.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0531/002-003/II/012, R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8 per implementare le raccomandazioni del Pharmacovigilance Working Party ed ulteriori modiche apportate dalla procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Testim»

Estratto provvedimento UPC//II/336 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: TESTIM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0645/001/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del metodo HPLC (waters symmetry shield) con un nuovo metodo HPLC (waters sunfire column) e conseguente modifica al termine del periodo di validità delle specifiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Recombinate»

Estratto provvedimento UPC//II/337 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0043/003/II/037.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: introduzione di una insulina ricombinante alternativa, lievito-derivata (rinsulin 4502 utilizzata per la coltura cellulare nel processo di produzione di Recombinate).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina Germed»

Estratto provvedimento UPC/II/353 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: SERTRALINA GERMED.

Confezioni:

037189014/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

037189026/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

037189038/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

037189040/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

037189053/M - «50 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL;

037189065/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037189077/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

037189089/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037189091/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

037189103/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

037189115/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

037189127/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

037189139/M - «100 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL;

037189141/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037189154/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

037189166/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Germed Farmaceutica S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0545/001-002/II/005, SE/H/0545/001-002/IB/011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo con le avvertenze relative ai sintomi di astinenza e ai pensieri suicidi/suicidali.

Cambio di nome del prodotto finito in Italia: da Sertralina Germed a Tralforin.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seroxat»

Estratto provvedimento UPC/II/354 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: SEROXAT.

Confezioni:

027963014 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

027963026 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

027963038 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027963040 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0566/001,003/II/011, NL/H/0566/001,003/II/025, NL/H/0566/001,003/II/040, NL/H/0566/001, 003/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento UPC/II/266/2008 dell'11 giugno 2008 cui allegati contengono imprecisioni puramente formali.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05297

Provvedimenti di proroga smaltimento scorte

Estratto provvedimento n. 228 dell'8 luglio 2008

Società: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a..

Specialità medicinale: MAXALT.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Maxalt» 034115079/M - «Rpd5» 3 liofilizzati orali in blister; A.I.C. n. 034115081/M - «Rpd5» 6 liofilizzati orali in blister; A.I.C. n. 034115093/M - «Rpd5» 12 liofilizzati orali in blister; A.I.C. n. 034115105/M - «Rpd10» 3 liofiliz.zati orali in blister; A.I.C. n. 034115117/M - «Rpd10» 6 liofilizzati orali in blister; A.I.C. n. 034115129/M - «Rpd10» 12 liofilizzati orali in blister, esclusivamente in relazione alla modifica che impone di riportare il nome commerciale della specialità sull'alluminio di copertura del blister, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni, a partire dal 15 luglio 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/117 del 18 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2008».

Resta confermato il periodo di smaltimento scorte di novanta giorni previsto dal provvedimento sopra citato, per tutte le altre modifiche apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ed alle etichette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto provvedimento n. 229 dell'8 luglio 2008

Società: Neopharmed S.p.a.

Specialità medicinale: RIZALIV.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Rizaliv» «Rpd5» 3 Liofilizzati Orali in Blister A.I.C. n. 034130070/M, «Rpd5» 6 Liofilizzati Orali in blister A.I.C. n. 034130082/M, «Rpd5»12 Liofilizzati Orali in blister A.I.C. n. 034130094/M, «Rpd10» 3 Liofilizzati Orali in blister A.I.C. n. 034130106/M, «Rpd 10» 6 Liofilizzati Orali in blister A.I.C. n. 034130118/M, «Rpd10» 12 Liofilizzati Orali in blister A.I.C. n. 034130120/M, esclusivamente in relazione alla modifica che impone di riportare il nome commerciale della specialità sull'alluminio di copertura del blister, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni, a partire dal 15 luglio 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/116 del 18 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2008»

Resta confermato il periodo di smaltimento scorte di novanta giorni previsto dal provvedimento sopra citato, per tutte le altre modifiche apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo ed alle etichette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A05306-08A05305

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 2008).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 59, prima colonna, all'art. 18, sesto capoverso, al quarto rigo, dove è scritto: «... 202, 205, 208, limitatamente ai commi da 5 a 13, 214, 215, 216, 238;», leggasi: «... 202, 205, 208, *212, limitatamente ai commi da 5 a 13*, 214, 215, 216, 238;».

08A05416

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-175) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 7 2 8 *

€ 1,00